

ORDINANZA N. 9 DEL 20/10/2008

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI ATTIVITÀ CAMPEGGISTICA.

IL SINDACO

ACCERTATA la necessità di disciplinare in modo adeguato lo stazionamento in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, a seguito dello svilupparsi e diffondersi di tale fenomeno e della sua innegabile incidenza sul territorio e sui profili di tutela dello stesso, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari connessi alla sua fruizione;

CONSIDERATA pertanto, la necessità di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistico edilizie, nonché l'ordine pubblico, il decoro paesaggistico e la sicurezza della viabilità al fine di assicurare una opportuna tutela di detti beni primari;

RICHIAMATE inoltre le molteplici lamentele prospettate dalla cittadinanza che sotto forma di segnalazioni, ecc. hanno ripetutamente evidenziato disagi, disturbi, inconvenienti ed altri incomodi connessi agli stazionamenti sopra considerati;

PRESO ATTO che alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è parso opportuno intervenire per evitare che a causa degli stazionamenti sopra citati possano sopravvenire profili di criticità igienico-sanitaria e di conseguente potenziale pericolosità non superabili in via ordinaria se non con l'approntamento di installazioni e di attrezzature impiantistiche affini a quelle degli insediamenti stabili;

IN CONSIDERAZIONE che attualmente non esiste un'area all'uopo predisposta e che è quindi necessario evitare la ricorrenza di detto pericolo;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24.07.2008 n. 125, il quale dispone quanto segue: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05.08.2008;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale:
- La normativa vigente in materia ;

ORDINA

- 1) Il divieto su tutto il territorio comunale della sosta in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento o utilizzati a tale scopo, in forma singola o collettiva su area pubblica e privata se prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste, salvo esplicite autorizzazioni concesse per aree e/o eventi programmati.
- 2) A coloro che sostano in forma campeggistica in violazione della presente ordinanza, previo intimazione di cessazione dell'attività di campeggio entro un limite massimo di 2 ore, stante

- l'inottemperanza all'ordine si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 c.p.
- 3) All'accertamento dell'attività campeggistica seguirà l'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 con oblazione in via breve di euro 50,00. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico e cessare il comportamento vietato. Nel caso non venga effettuato il ripristino dei luoghi, provvederà l'Amministrazione a spese dei trasgressori previste in euro 100,00 per la chiamata d'intervento del personale incaricato, aumentate di euro 50,00 per ogni periodo minimo, rapportato alla mezz'ora, nel quale il personale rimane impegnato nelle operazioni di pulizia e rimozione.
- 4) Le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada, se accertate, sono applicate a prescindere dai punti precedenti.
- 5) Per la definizione di sosta in "forma campeggistica ed assimilata" si richiama quanto disposto nella circolare n. 0000277 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale della Motorizzazione del 15 gennaio 2008. Il Servizio di Polizia Locale e gli Ufficiale ed Agenti delle Forze dell'Ordine, sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.
- 6) La comunicazione della presente Ordinanza a:
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Rivanazzano;
 - Compagnia della Guardia di Finanza di Voghera;
 - Comando Stazione Forestale di Rivanazzano.
- 7) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Rivanazzano per giorni quindici naturali e consecutivi, nonché la pubblicizzatone della stessa sul sito internet istituzionale del comune.

Ai sensi dell'art. 6, 4° comma del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125, il presente provvedimento è comunicato tempestivamente al Signor Prefetto della Provincia di Pavia ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione.

RENDE NOTO CHE

- 1. Autorità competente: Comune di Rivanazzano, con sede in Piazza Cornaggia 71 27055 RIVANAZZANO (PV), telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzano.pv.it
- 2. L'Ufficio di Polizia Locale d'intesa con le forze dell'ordine provvederanno alla verifica dell'esatta esecuzione della presente Ordinanza;

INFORMA

- 1. Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale, Ag. Danilo Barbieri;
- 2. Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

IL SINDACO Dott. Romano Ferrari